

CCXIX.

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIA.

**Sommario** — *Sunto di petizione — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia — Aggiunte all'art. 4 proposte dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Paleocapa — Sviluppo dell'aggiunta proposta dal Senatore Paleocapa — Osservazioni del Senatore Farina contro l'art. 4 e l'aggiunta — Considerazioni del Ministro delle Finanze in risposta al Senatore Farina, ed a sviluppo dell'aggiunta da esso proposta — Parole del Senatore Vacca a sostegno delle proposte dell'Ufficio Centrale e ministeriale; e del Senatore Lauzi in appoggio di quella del Senatore Paleocapa — Aggiunta all'art. 4 del Senatore Di Revel — Dichiarazioni del Senatore Arnulfo — Nuove osservazioni del Senatore Farina — Schiarimenti ed osservazioni del Senatore Scialoia e del Senatore Gallotti — Lettura di un'aggiunta al detto articolo del Senatore Piazza — Aggiornamento della seduta a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti il signor Presidente del Consiglio dei Ministri, ed i Ministri d'Agricoltura e Commercio e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore segretario D'Adda legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Lo stesso dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONE

N. 3261. I deputati generali del ceto dei censuari del Tavoliere di Puglia ricorrono al Senato acciò vengano introdotte alcune modificazioni alla legge per l'affrancamento di quelle terre.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL  
PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO  
DELLE TERRE DEL TAVOLIERE DI PUGLIA.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge relativo al Tavoliere di Puglia.

Prima di dare la parola agli oratori iscritti sull'art. 4, su cui ieri si è fermata la discussione, credo opportuno di dar lettura di due aggiunte che si propongono all'anzidetto art. 4, una è dell'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio, l'altra dell'onorevolissimo signor Senatore Paleocapa.

Quella del sig. Presidente del Consiglio è in questi termini:

« Sino al 31 dicembre 1866 il pagamento del debito accertato potrà effettuarsi per intero con rendita iscritta al 5 0/0 a valore nominale.

« In questo caso il disposto coll'art. 1 avrà effetto dal giorno del pagamento ancorchè questo sia fatto innanzi del 1 gennaio 1864. »

L'aggiunta proposta dal sig. Senatore Paleocapa è così concepita:

« Ai censuari però che estinguessero il loro debito verso il Demanio entro i tre primi anni del periodo sovra indicato sarà fatto un abbuono del 20 0/0. »

Quando sarà esaurita la lista degli oratori iscritti precedentemente, darò la parola al sig. Senatore Paleocapa, affinchè possa esporre i motivi sui quali appoggia la sua aggiunta.

La parola è al Senatore Farina.

**Senatore Farina.** Quando io ho chiesta la parola non erano stati proposti gli emendamenti ora letti i quali cambiano in parte il terreno della questione.

Essendovi ora un emendamento del Senatore Paleocapa il quale nella sua importanza attenuerebbe l'effetto della proposta ministeriale, se il sig. Senatore Paleocapa credesse di svilupparlo, io mi riserverei di parlare dopo per combattere o per accettare le proposte che da lui verrebbero fatte.

**Presidente** I Senatori Vacca, Scialoia e Lauzi che sono iscritti dopo il Senatore Farina acconsentono essi a

che il Senatore Paleocapa sviluppi il suo emendamento, affinchè si possa vedere se è appoggiato, e quindi entrare nella discussione, ove occorra, ristrettivamente a quella parte?

(Segni di adesione per parte dei signori Senatori Vacca, Scialoja e Lauzi.)

Acconsentendo essi, accordo la parola al Senatore Paleocapa.

Senatore **Paleocapa**. Io prego il Senato di permettermi che faccia leggere dal collega Senatore Riva, alcune righe che ho estese per giustificare la mia aggiunta.

**Presidente**. La parola è al Senatore Riva per dar lettura dello scritto del Senatore Paleocapa.

Senatore **Riva** (*legge*). Sulla discussione cui ha dato luogo la proposta fatta di aggiungere all'articolo 4 della legge una alinea col quale siano autorizzati gli utilisti a pagare il capitale per l'acquisto del dominio diretto in cartelle di rendita dello Stato al 5 0/0, quando estinguano il loro debito dentro un determinato periodo di anni, mi permetterò di fare le seguenti considerazioni e proposta.

1. Mi sembra non potersi dire che se l'affrancamento dei canoni è obbligatorio, esso sia però fatto in guisa molto vantaggiosa per gli utilisti.

Prendendosi per base di quella affrancazione il canone depurato da ogni peso e ridotto al netto, e capitalizzando questo canone col moltiplicarlo per ventidue, si viene in sostanza a dire che chi dovrebbe pagare lire 4,55 centesimi circa di rendita al Demanio, gli pagherà invece un capitale di lire 100. Ora, se l'utilista avesse questo capitale che è forzato a pagare, egli potrebbe, impiegandolo in altri modi, averne facilmente una rendita del 6 e anche del 7 0/0. Riconosco quanto sia migliore l'impiego del danaro in fondi stabili che non in cartelle del Debito pubblico od in speculazioni industriali, ma la differenza fra l'uno e l'altro impiego è troppo grande nel rispetto dell'utile immediato che ne trae il capitalista, perchè non si debba tenerne conto.

2. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Gallotti, benchè intempestivamente, e più ancora ciò che disse l'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle finanze, provano abbastanza che è pur di tutta equità che, obbligando gli utilisti, buono o mal grado loro, a comprare anche il dominio diretto, bisogna almeno aver qualche riguardo a questa coazione. Si ha un bel dire che la coazione medesima è giustificata da un immenso utile pubblico, sta bene; ma a me pare che quanto più grande è l'utile pubblico, tanto maggiore sia la ragione, che hanno i privati che lo procurano con compre forzate, di averne anche essi un vantaggio. Se prendiamo a considerare il caso inverso, quello cioè della forzata servitù imposta ad un fondo o della espropriazione pur forzata per ragione di pubblica utilità, troveremo che le leggi che consacrano codesti atti fanno largamente ragione ai proprietari che li subiscono.

Così la servitù imposta per l'acquidotto coattivo si procura col pagamento del 20 0/0 di più di quello che risulterebbe dalle giuste perizie. E quanto alla vera espropriazione forzata, una lunga esperienza mi ha dimostrato che le disposizioni legislative son tali che la si consegue solo pagando al proprietario il 30, il 50 e talvolta il 100 e più per cento di quel valore che sarebbe dato da una perizia che rappresenti il vero prezzo del fondo. Non veggio dunque perchè non si dovesse anche nel caso di un forzato acquisto assicurare all'acquirente un giusto profitto.

3. Egli è però fuor di dubbio che le condizioni attuali delle finanze dello Stato esigono che, salvati i principii di equità, si procuri al Demanio, anche nel render perfetta e pienamente libera la proprietà del Tavoliere di Puglia, il maggior vantaggio possibile. È inoltre evidente che i bisogni attuali dell'Erario domandano che i pagamenti pel riscatto del canone si facciano in danaro sonante. E per ultimo si deve cercare che il riscatto stesso faccia versare nelle casse delle finanze il danaro nel più breve periodo; perchè è appunto nelle attuali circostanze che i bisogni delle finanze stesse sono più pressanti.

4. La obbiezione fatta contro la facoltà che era proposto concedersi agli utilisti di pagare il capitale equivalente al canone in rendita dello Stato al 5 0/0 quando il pagamento si effettui in un breve periodo, osservando che in questo modo non si stabilisce un valore preciso della vendita e della compra come esigono le leggi sulle stipulazioni dei contratti, mi pare obbiezione più di forma o di regolarità di procedura che non di merito. E non mi par giusto che per evitare codeste irregolarità si debba rinunciare a quel riguardo che si deve ai compratori forzati, senza cercare se non vi sia altro modo di salvare la regolare procedura offrendo insieme ai compratori un modo di ottenere un soddisfacente compenso alla coazione che loro s'impone.

5. Alla sostituzione delle cartelle di rendita al 5 0/0 al danaro effettivo può anche giustamente obbiettarsi che autorizzando questo modo di pagamento si verrebbe a porsi in contraddizione colla disposizione dell'art. 2, giusta la quale il capitale che si domanda si agguaglia a 22 volte il canone, supposto appunto che si paghi la danaro effettivo.

Ora a me pare che si soddisferebbe a tutte le suindicate considerazioni introducendo in fine dell'articolo quarto la seguente disposizione:

« Ai censuari però che estingueranno il loro debito verso il Demanio entro i tre primi anni del periodo sovra indicato, sarà fatto un abbuono del 20 0/0. »

Questo sconto corrisponderebbe al pagamento in rendita dello Stato al 5 per cento quando il corso di questa rendita giungesse all'80. E potendosi sperare che ad ottenere tal corso si riesca in un non lungo periodo d'anni, mi pare che si avrebbe provveduto abbastanza bene tanto all'interesse degli utilisti, quanto a quello delle finanze.

**Presidente.** Interrogo il Senato per vedere se appoggia l'aggiunta che propone il Senatore Paleocapa all'articolo 4, e che rileggo (*Vedi sopra.*)

Chi appoggia quest'aggiunta sorga.

(Appoggiata.)

Ora ripiglieremo il corso dell'isplorazione degli oratori. Il Senatore Farina ha la parola.

**Senatore Farina.** Come ho avvertito ieri, io ho chiesto la parola quando si parlava del metodo di affrancazione per segnalare la differenza che veniva dall'ammettere l'affrancazione mediante titoli del 3 per 0/0; da quella di ammetterla mediante titoli del 5 per 0/0; ma portata ora la discussione non sulla differenza fra i due titoli, ma sulla massima dell'affrancazione mediante titoli di rendita dello Stato, parmi (devo osservare che parlo quasi impreparato) che si possano far presenti alcune osservazioni tanto ovvie, che sicuramente non possono a meno di richiamare l'attenzione del Senato.

Quale è il motivo, per cui si vuole concedere questa facilitazione?

Che l'alienazione di una rendita spettante allo Stato costituisca una vera ed assoluta vendita; credo che nessuno lo vorrà rievocare in dubbio.

Ciò premesso, perchè, per questa vendita noi ci dovremo contentare di un terzo di meno del prezzo che pretendiamo per le altre vendite?

Perchè se invece di ricevere cento riceviamo solo settanta, evidentemente noi rinunciamo ad un terzo circa del prezzo della vendita.

Questo perchè, si dice, è ovvio il vederlo: voi volete obbligare uno a comprare, mentre forse non ne ha voglia, non ha i mezzi di comprare.

Ma, o Signori, con questa obbiezione voi non giustificate questa misura, ma fate invece la critica della legge, la quale costringe uno a fare uno sforzo che forse non è in caso di fare, e che dovrà forse vendere la sua proprietà, per effettuare il riscatto di un censo che gravita sulla medesima; uno che non ha probabilmente nessuna volontà di acquistare, e per giustificare questa coazione, questa ingiustizia del principio fondamentale sul quale è basata la legge, volete fare un favore.

Ma perchè questo favore?

Perchè ammettete voi stessi che avete violato il principio di giustizia, obbligando a comprare uno che non ha voglia di farlo.

A me pare che questo metodo di cura sia peggiore del male, e lo è tanto più in quanto che introduce un precedente, in forza del quale temo che, come ora si vuol fare un regalo agli utilisti, non si venga altra volta a dire che convien farne un altro a tutti quelli che compreranno beni dello Stato.

Io non mi estenderò a mostrare che lo stato delle nostre finanze è tutt'altro che così prospero da poter fare siffatti regali, ma combattendo quel principio che ieri si metteva da taluno avanti, cioè a dire che me-

dante ciò si procuri l'aumento nel valore dei fondi pubblici, aggiungerò a quanto già diceva l'onorevole mio amico il Senatore Arnulfo che quest'aumento non sarà che provvisorio e che poi produrrà invece un ribasso perchè rientrando questi titoli nelle Casse dello Stato bisognerà che li rivenda e li metta in circolazione e che quindi mettendo in circolazione tanti valori in una volta, ciò produrrà un ribasso.

Ma aggiungerò di più che se veramente si trattasse di far conoscere i nostri fondi pubblici sopra una piazza di gran commercio come sarebbe la piazza di Londra o quella di Parigi, allora, capisco, che questo potesse portare un grande vantaggio, perchè veramente si farebbe conoscere un titolo nuovo sopra un grande mercato sul quale poi l'affluenza dei capitali potrebbe nuovamente richiamarlo; ma quando voi obbligate a comprare titoli di vendita contadini, coltivatori che generalmente scarseggiano di capitali, essi li compreranno per quella volta soltanto nella quale hanno una convenienza immediata di comprarli, ma poi dopo non ne compreranno più, perchè non avendo capitali, non essendovi affluenza di danaro nelle località, sicuramente non si accosteranno più a un'altra compra per eseguire la quale mancano loro naturalmente i mezzi; dunque questo preteso vantaggio, a mio senso, è una preta chimera.

L'onorevole Senatore Paleocapa attenuando la proposizione del Ministero credeva di trovare una giustificazione nel favore che si vuol fare a coloro che riscattano le loro proprietà, pretendendo di trovare un'analogia fra questo fatto e quello dell'espropriazione forzata.

Ma, o Signori, il fatto è qui del tutto opposto. Che si conceda un favore ai proprietari che si vuol obbligare, per casi di pubblica necessità a cedere il loro fondo allo Stato, questo lo capisco perchè: *salus publica suprema lex esto*; e allora naturalmente lo Stato che vuole approfittare del fondo del privato deve dargli un compenso per la privazione che gli impone; ma qui invece nel caso in cui per migliorare la condizione del privato l'obbligare per forza a fare quello che non ha il mezzo di fare, non vedo che tale favore sia giusto, perchè non è la conseguenza di una privazione imposta, ma bensì l'attenuazione della vostra coazione, per cui volete obbligare un uomo a far quello che voi credete gli torni utile, sebbene egli per avventura la pensi diversamente.

L'onorevole Senatore Paleocapa trovava anche conveniente questo metodo di agire, basandosi sulla circostanza che il riscatto attuale porterebbe un impiego di capitali non solo maggiore del capitale rappresentato dall'annua rendita, ma altresì inferiore nel suo reddito di gran lunga a quello che si percepirebbe impiegandolo in fondi pubblici.

Ansitutto quanto al pagare 22 annualità, invece di 20, bisogna considerare che si obbliga a riscattarsi anche dal laudemio e che le due annualità di più sono niente più niente meno che un corrispettivo del laudemio

e che quindi sotto questo aspetto la legge mi sembra intaccabile e non sarebbe giusto di rinunziarvi perchè allora andremo sempre più nel sistema dei regali che mi pare che le finanze dello Stato non siano in grado di fare a chicchessia. Quanto poi al poter impiegare i denari ad un frutto maggiore, ma, Dio mio, ritorniamo sempre nella questione di prima; perchè volete forzare un uomo a fare un impiego che forse non può convenirgli?

Questo accusa l'ingiustizia della legge ma non giustifica l'eccezione che voi volete mettere avanti.

Per conseguenza io dico che le ragioni che si adducono ora per giustificare questi favori che si vogliono fare, sono tante accuse per distruggere la legge, ed io quindi dichiaro francamente che voterò contro la stessa, qualunque volta l'affrancamento non sia: 1. facoltativo; 2. qualunque volta si parli di affrancazione non facoltativa; qualunque volta si tratti che il corrispettivo non sia quello che deve essere giustamente, secondo le norme determinate nella generalità dei contratti; giacchè, lo ripeto, non trovo che col fare un regalo ad uno cui s'impone una ingiusta obbligazione di fare quel che si dice essere il suo utile quando non ne ha nè la volontà, nè la possibilità, si venga a dare un compenso adeguato alla violenza che gli si fa.

Per conseguenza voterò contro la proposta.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il signor Presidente del Consiglio.

**Ministro delle Finanze.** Le osservazioni dell'onorevole preopinante hanno due parti: una riguarda la legge in se stessa; e su questo punto parmi che esse sarebbero tornate più acconcie nella discussione generale, ovvero in quella dell'articolo 1, epperò non credo di rientrare in questa materia, poichè il mio onorevole collega Ministro di agricoltura e commercio ne discorse ieri distesamente.

La seconda parte del suo discorso si riferisce particolarmente alla questione speciale che si agita, cioè se si debba permettere il pagamento con cartelle di rendita pubblica anzichè in numerario effettivo.

Prima di tutto credo che per sciogliere questa questione bisogni portarla sul suo vero terreno.

Che cosa si propone il Governo di fare con questa legge?

Esso si propone di produrre un beneficio a quattro importanti provincie del Regno.

Si propone di far cessare un'amministrazione viziosa e difficilmente correggibile; di creare una classe di mezzani proprietari, e con questa classe di mezzani proprietari ravvivare l'industria, accrescere la ricchezza e la prosperità di quei paesi. Questo è lo scopo precipuo della legge. Non è già una legge esclusivamente finanziaria o fiscale che il Ministero ha l'onore di proporre al Senato; ma è una legge economica richiesta da lungissimi tempo da quelle popolazioni; una legge che mostrerà come il Governo con gran solerzia si

occupi del loro benessere, e in breve tempo sciogla quelle questioni che sotto il Governo caduto sono rimaste insolute al lungamente; sicchè i vantaggi debbono aspettarsi all'Erario non diretti, non immediati, ma indiretti dall'aumento della ricchezza, dal miglioramento di condizione di quelle popolazioni.

Egli è da questo punto di vista che io prego gli onorevoli Senatori a voler considerare questa legge; ed avverto anche che se essa dovesse considerarsi sotto l'aspetto puramente finanziario e fiscale, non vi sarebbe stato argomento di riservare il Tavoliere di Puglia ad una disposizione apposita, ma sarebbe stato compreso nella legge generale della vendita dei beni demaniali.

E di vero, quando quella legge fu proposta dal mio onorevole antecessore, egli riservò esplicitamente le terre del Tavoliere, appunto perchè esse formano una eccezione, richiedono particolari disposizioni.

Se il Senato, lo ripeto, non considera questo come un espediente di finanza, la legge attuale non merita i suoi suffragi; ma se si pone dal punto di vista non solo finanziario ma principalmente economico e politico, nel quale il Ministero si è posto, la legge, io credo debba essere bene accolta da esso, e il temperamento che ho l'onore di proporre in aggiunta a quelle cose che l'Ufficio Centrale ha stabilito, debba trovare anche esso accoglimento benevolo.

Si è parlato dell'affrancamento obbligatorio, e si è detto: imporsi un onere ingiusto. È questa una obiezione, che avrebbe trovato suo luogo altrove; ma tale provvedimento discende anch'esso dal principio informativo di tutta la legge: egli è perchè si vogliono svincolare quelle terre, ridonarle all'agricoltura e all'industria, far cessare al più presto un'amministrazione viziosa dello Stato; egli è per ciò che si è considerato questo come caso di utilità pubblica, e si è imposto lo affrancamento forzoso come il Senato ha già ammesso coll'articolo 1.

Viene la seconda questione, vale a dire: posta l'obbligazione di convertire il censo in un capitale corrispondente e posta l'obbligazione di pagarlo in un dato termine, non deve egli offrirsi ai censuari la facilità massima, cioè quella di pagare in rendita pubblica?

Pare a me evidente che anche questa seconda parte discenda per logica conseguenza dal principio informativo della legge.

Vero è che la maggioranza dell'Ufficio espresso il desiderio che il tempo di questa concessione fosse limitato, nè io mi oppongo a tale voto; imperocchè esso scaturiva da uno di quei punti che abbiamo in mira; cioè dall'intento di far cessare il più presto possibile quell'amministrazione gravosa allo Stato, far divenire private quelle terre come lo sono tutte le altre.

Si è opposta la questione che le cartelle del Debito pubblico hanno un valore reale corrente, minore del nominale, ma questo è appunto ciò che costituisce il vantaggio che si offre a quei censuarii. Se così non fosse, noi non offriremmo ad essi vantaggio alcuno.

Accennò già ieri l'onorevole mio collega il Ministro di agricoltura e commercio che il creare un mercato di cartelle del Debito pubblico in alcune provincie dello Stato sarebbe stato di molta utilità.

A ciò l'onorevole Senatore Arnulfo rispose dicendo che se per una parte si creava una domanda di cartelle del Debito pubblico per pagare il Governo, dall'altra il Governo doveva poi rivenderle ed aumentare di altrettanto l'offerta, epperò non si sarebbe ottenuto alcun vantaggio.

Io non posso accettare completamente questa opinione: prima perchè non vi è simultaneità fra la domanda che si farà di cartelle del Debito pubblico dai censuari, e l'epoca in cui il Governo dovrà rimetterle sul mercato, che sarà scelto da esso secondo opportunità e convenienza; in secondo luogo perchè parmi di moltissima importanza il creare nelle provincie meridionali una domanda di rendita pubblica.

Se voi, o Signori, avete consultato le pubblicazioni che furono fatte recentemente in occasione del prestito, vi sarà avvenuto di notare come nella pubblica sottoscrizione la massima parte delle domande fosse fatta nelle provincie settentrionali del Regno, come una parte assai inferiore fosse nelle mediane, ed un parte minima infine nelle meridionali.

Ora il porgere il dextro e l'occasione, a che anche queste ultime provincie conoscano ed apprezzino la rendita pubblica, è di grandissima utilità.

Per queste due ragioni non posso accettare l'obbiezione fatta dall'onorevole Senatore Arnulfo.

Conchiudo che l'agevolezza che noi proponiamo di introdurre a favore dei censuari nella legge non è in vista di aumentare di presente le entrate del Tesoro, ma collo scopo di rendere più facile e pronta una operazione dalla quale il Tesoro indirettamente spera di ottenere nell'avvenire molto maggior frutto di quello che ritrarrebbe ora.

Così quando il Tavoliere delle Puglie la cui fertilità è decantata da tutti gli scrittori e che per tanto tempo è stato sottoposto a vincolo, avrà i benefici della libera proprietà, io non dubito di asserire che lo svantaggio che avremmo per avventura nel riacatto dei censi in cartelle di Debito pubblico, sarà a breve andare di gran lunga compensato dai vantaggi indiretti che nasceranno dall'aumento della ricchezza pubblica.

**Presidente.** Ha la parola il signor Senatore Vacca.

**Senatore Vacca.** Nella tornata d'ieri ebbi a chiedere la parola nel solo intento di spiegare il mio voto come membro dell'Ufficio Centrale, imperocchè veramente la mia posizione in così grave disamina è ben delicata. L'Ufficio Centrale cui ho l'onore di appartenere si trova assottigliato per l'assenza di due dei suoi membri, talchè io mi trovo posto fra due opinioni discrepanti, l'una sostenuta dall'onorevole Senatore Arnulfo, il quale recisamente rifiutava il progetto ministeriale in quanto alla facoltà data ai censuari di pagare in rendita iscritta sul gran Libro al valor nominale. L'altra abbracciata dal-

l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, Senatore Vignani, il quale si mostrava inchinevole ad accettare il sistema ministeriale, però con una limitazione di tempo.

Dirò adunque con brevi parole le ragioni che mi consigliano a discostarmi dall'opinione dell'onorevole Senatore Arnulfo, il che mi è grave, perchè la sua opinione è per me di grande peso e ad accostarmi di preferenza all'opinione del relatore dell'Ufficio Centrale che propugna, cioè, la facoltà del riscatto in rendita iscritta, ma con limitazione di tempo.

Io consideravo in primo luogo, che questa legge impone ai censuari il riscatto coattivo. Non istarò a ripetere le ragioni e gli argomenti che ampiamente furono svolti ieri a dimostrare che il sistema dell'affrancamento coattivo è il solo efficace a raggiungere i fini economici che questa legge si propone.

Augungerò solo che la legge di affrancamento del 1806 fallì in gran parte al suo scopo o almeno si chiari impotente e difettiva appunto perchè non osò di entrare nella via del riscatto coattivo. Che cosa avvenne? Avvenne allora che i grandi censuari si affrettarono ad usare del beneficio garantito loro dalla legge ed affrancarono, ma i piccoli censuari no. Avvenne che le terre migliori si affrancarono, le terre di peggiore qualità, no.

E basterebbe questa sola considerazione a mostrare, o Signori, come lo scopo della legge fallisse. Invano la legge aveva proclamato la libertà dei domini ed aveva sciolto i vincoli delle terre, poichè l'opera dell'affrancamento procedeva stentata e lenta.

Sotto questo rapporto adunque io credo che non si potrebbe abbastanza commendare questa riforma economica che arditamente si è abbracciata dal Ministero e più arditamente si è completata dall'Ufficio Centrale.

Ma premesse queste considerazioni a chiarire la convenienza del sistema del riscatto coattivo, non sarà a dissimulare che questo sistema del riscatto coattivo indubitatamente viene in contrasto, ed offende la legge del contratto. Ebbene ecco una prima gravanza imposta ai censuari, ma ve ne ha una seconda, ed è quella che per buone ragioni l'Ufficio Centrale ha creduto di sovrainporre ai censuari.

Noi abbiamo pensato che si potrebbe senza ostacolo, e provvedendo meglio all'interesse finanziario, elevare la base, e la ragion dell'affrancamento. Ma imponendo una nuova gravanza vorremo poi ricusare ai censuari anche un presidio benigno che il progetto ministeriale offriva loro, abilitandoli ad eseguire il pagamento in cartelle al valore nominale avvantaggiandosi così della differenza?

Io credo, o Signori, che questo benigno temperamento abbia a meritare il suffragio ed il lavoro del Senato, imperocchè non dobbiamo dimenticare che le condizioni dei censuari in quelle provincie sono ben misere e tristi, e se togliete i grossi censuari, pesa sui piccoli un enorme carico di debiti in generale.

Dunque quando voi avete concesso questo beneficio,

questo potrebbe equivalere alla libertà di locomozione che daresti al paralitico. Converterà quindi allargare per tutti i modi le facoltà del riscatto, ed io penso che così solo potremo raggiungere davvero quegli alti fini economici che testè l'onorevole Ministro Presidente del Consiglio con acconcie ed eloquenti parole segnalava all'attenzione del Senato.

Egli ben diceva che questa legge non è informata da gretto spirito fiscale, che questa legge intende allo scopo eminente di creare la piccola proprietà, di sciogliere i vincoli, e schiudere nuove sorgenti alla ricchezza pubblica. Sotto tali vedute adunque io non esiterò punto ad associarmi al sistema del Ministero.

Debito però occuparmi di talune obiezioni che ieri elevava l'onorevole Senatore Arnulfo.

Egli in primo luogo pareva che si preoccupasse della sorte stessa dei censuari, imperocchè diceva, che mercè il sistema della facoltà del riscatto in rendite, il censuario potrebbe per avventura esporci al rischio di veder deteriorata la sua condizione nella eventualità di un possibile rialzo del saggio della rendita pubblica. Ma io credo che egli non abbia avvertito che il sistema proposto dal Ministro non implica il pagamento coattivo in rendita iscritta, ma bensì il pagamento facoltativo, donde questo timore non è punto fondato.

In quanto poi ai danni temibili per gl'interessi finanziari, per verità io mi sento più inclinato a lasciarne giudice il Ministero, ed il Ministero con buon senso elevava la quistione ed accennava a quel grande scopo cui mira questa riforma economica, epperò non si preoccupava molto di questi possibili danni che si temono per gli interessi finanziari, ma in ogni caso questa sarà poi un'alea. Il Ministero naturalmente accetta quest'alea, la quale può ben promettere al Tesoro vantaggi e compensi nella ipotesi della elevazione della rendita pubblica. In ogni caso io credo che quando questo sistema si adotti, ma però con limitazione di tempo per guisa che non si lasci in balia dei censuari di procedere al riscatto per il lungo corso di 12 anni, ma restringendolo al biennio...

Voci. Al triennio.

**Presidente.** Nella proposta d'aggiunta fatta dal signor Presidente del Consiglio, il termine scade col 31 dicembre 1866.

**Senatore Vacca.** Dunque il Ministero pigliava per base il triennio, il Relatore vi annuiva, ed anch'io credo potermi associare alla stessa proposta.

Io non voleva lasciare senza nota un ultimo vantaggio che sarebbe da attendersi dall'idea della limitazione del tempo.

Egli è certo, che quando metteremo in atto la legge di riscatto coattivo accadrà, che molti dei censuari e propriamente i più poveri, quando vedranno in essi consolidata la pienezza del dominio faranno bene i loro conti. E quando si lasci loro un corso nientemeno che di 12 anni per eseguire a rate annuali il riscatto potrà benissimo accadere che quei proprietari i quali si tro-

vano, come diceva, in una condizione da non poter valersi del beneficio della legge col pronto riscatto, perchè mancano loro i mezzi, costoro non avranno nessun interesse a conservare, ad usufruttare la terra, avrebbero anzi un interesse contrario, l'interesse di sfruttarla, ed allora avverrebbe che il fisco dopo il lasso di 12 anni, che è il limite estremo, si troverebbe per le mani delle terre che per la via del distacco andrebbero ridotte ad una qualche cosa di veramente sterile ed inutile; per lo contrario quando noi avremo allestiti col vantaggio del 30 per 100 i censuari ad affrancare presto, e nel termine di 3 anni, avverrà, che questo stimolo sarà tanto efficace per essi da persuaderli facilmente ad affrettare il riscatto, e così ne verranno vantaggi incontestabili al censuario, che affrancando profitta del beneficio, e vantaggi all'Erario, come ben dimostrava il Ministro delle Finanze, pel copioso versamento delle cartelle che reagiranno sul saggio della rendita pubblica, vantaggi infine per la condizione delle terre stesse, imperocchè, come ho creduto dimostrare, il censuario allora troverà il suo conto ad accelerare il riscatto, e non si avrà a temere quel pericolo che io segnalava, cioè, che per la lunghezza del termine, quelle terre potrebbero sterilire nelle loro mani. Imperocchè non bisogna dimenticare che la qualità di queste terre non è veramente delle più promettenti ed ubertose, e quando si voglia invertire il modo di coltivazione si troverà che quelle terre nel primo periodo rispondono alle cure dell'industria agricola, ma più tardi si muteranno in terre di poco conto e valore, le quali avranno bisogno di grandi processi agronomici ed aiuti d'industria per essere ridotte in condizioni di produttività.

Per queste considerazioni adunque io non esiterò ad accogliere l'opinione del Senatore Vigliani, salvo a presentare nuove osservazioni intorno al sistema proposto dall'onorevole Senatore Palcoca.

**Presidente.** La parola spetta al Senatore Scialoja.

**Senatore Scialoja.** Vi rinuncio per il momento, ma mi riservo di parlare dopo gli altri oratori ove occorra.

**Presidente.** La parola allora spetta al Senatore Lauzi.

**Senatore Lauzi.** Dopo le molte cose dette io restringerò in poco le mie osservazioni.

Io veramente trovavo logico il sistema del progetto ministeriale.

Nel progetto ministeriale essendosi valutato il prezzo del riscatto in rendita, bene stava compensare rendita con rendita; e così opportunamente lo Stato riceveva le carte pubbliche che rappresentavano la rendita che lo Stato cessava di percepire col mezzo del canone.

Ma dal momento che l'Ufficio Centrale allora unanime o con eccellenti ragioni aveva sostenuto e messo innanzi un sistema diverso, quello cioè di pagare il riscatto mediante il capitale, fornito con ventidue annualità, non capisco come possa ancora sorgersi a sostenere il progetto di pagare colla rendita...

**Senatore Vigliani, relatore.** Domando la parola.

Senatore Lauzi. Non trovo tra queste cose un nesso abbastanza logico. Ciò che poi anche mi dispiace nella proposta della quale si tratta, è che il pagamento della rendita che si viene a proporre, lasciando il rimanente del progetto di legge come è stato presentato dall'Ufficio Centrale, aggrava molto la condizione dell'Esercizio, e giova eccessivamente all'interesse de' censuari.

Io vedo che l'Ufficio Centrale mentre ha cambiato il modo dell'affrancazione della rendita, ha modificato assai i pesi e le condizioni che erano imposte nel primo progetto ai censuari che si affrancano, prima di tutto coll'aggiunta di quelle due annualità in surrogato al laudemio, misura che ho creduto e credo abbastanza equa se non generosa, e che seco porta anche un vantaggio grandissimo evitando le spese di liti e di perizie che possono facilmente insorgere per la liquidazione del laudemio.

Questo è un vantaggio grandissimo, come ho detto, che io credo si debba tenere in conto.

Altro vantaggio introdotto nella legge è stato quello di sopprimere l'atto d'affrancazione, il quale doveva essere a tutta spesa de' censuari, ed avrebbe portato loro un dispendio grave, specialmente a riscuoto di censi di non grande entità.

Un terzo utile è quello della tassa di registro, dalla quale non erano esenti nel progetto originario, e che avrebbero dovuto pagare per un atto d'affrancazione di beni stabili, che porta una tassa gravosa, mentre il progetto dell'Ufficio Centrale sostituisce il pagamento della metà tassa della ricognizione semplice di debito.

Ora si vuole aggiungere a tutti questi vantaggi ancora quello di pagare in rendite; io trovo che la condizione dei censuari, la quale sicuramente merita un grande riguardo, rimane però troppo avvantaggiata; perchè la proposta delle 22 annualità rappresenta il pagamento di 99 lire per ogni 4 1/2 di rendita; ed io credo benissimo che questo prezzo sia già più vantaggioso all'acquirente che al venditore. Quando poi, per le ragioni testè dette, l'Ufficio Centrale, o almeno la maggioranza dell'Ufficio Centrale volesse venire a migliorare ancora la condizione di questi acquirenti, e tale pensiero accolto anche dalla maggioranza del Senato, io crederei che fosse sempre più consono al sistema della legge, l'aggiunta dell'onorevole Senatore Paleocapa, la quale almeno ha il vantaggio di dare un abbuono certo e non variabile e di portare nelle casse dello Stato effettivo numerario sempre utile alle finanze, alle quali io credo essere sempre un imbarazzo il ritirare della rendita con una mano, per poi venderla coll'altra forse con perdita secondo le condizioni del giorno; mentre poi il denaro che entra nelle casse dello Stato, secondo la proposta Paleocapa, è di maggiore prodotto perchè rappresenterebbe l'80 per cento, ed io non credo che l'80 per cento sulla rendita si possa raggiungere così presto.

Io desidero quanto il Ministro delle Finanze, e quanto qualunque buon cittadino, che gli effetti del Debito

Pubblico possano avvantaggiare, ma non credo che questo possa accadere prima che avvenga il pareggio dei bilanci, il quale con fiducia grande, e colla sua abilità e esortazione il signor Ministro delle Finanze spera di poter ottenere nel termine di quattro anni, ma nei primi tre anni non credo che questa cosa possa essere talmente accertata che ne abbia ad essere avvantaggiato il nostro credito.

Accetterò quindi per il minor male l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Paleocapa.

Presidente. La parola spetta al Senatore Di Revel. Prima di accordargliela leggerò l'aggiunta che anche egli propone all'articolo 4, la quale mi pare possa ritenersi come una modificazione della proposta del Senatore Paleocapa.

Essa è così concepita:

« Ai censuari che estinguessero il loro debito verso il demanio entro i tre primi anni del periodo sovra indicato sarà fatto un abbuono del 15 0/0 se nel primo anno, del 10 0/0 se durante il secondo, e del 5 0/0 se nel terzo anno. »

La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Il Senato, come vede, si trova in presenza di quattro sistemi diversi, quello già unanime dell'Ufficio Centrale per cui si voleva che il prezzo del riscatto fosse pagato a danari; quello poi modificato da una parte dell'Ufficio Centrale per cui si vorrebbe che durante i tre primi anni fosse facoltativo di pagare con cartelle del Debito pubblico; quello dell'onorevole Paleocapa secondo il quale, durante questi tre primi anni, si farebbe un abbuono del 20 0/0; infine quello di chi ha l'onore di parlare, il quale vorrebbe benal facilitare grandemente il mezzo del riscatto, col dare un abbuono, ma lo limiterebbe al 15 0/0 per il primo anno, al 10 0/0 per il secondo, al 5 0/0 per il terzo.

Di questi sistemi, evidentemente propugnerò quello da me proposto, procurando di combattere quelli che maggiormente vi distano.

Io non voglio riandare tutta la discussione che già ha avuto luogo a questo riguardo, la quale mi pare abbia già portato una sufficiente chiarezza intorno a questa questione.

Io ammetto che lo spirito che informa questa legge sia di rendere libera il più presto possibile quest'immensa superficie di eccellenti terreni, che ora per i pesi ed i vincoli da cui è obbligata, la rende meno produttiva; ma mentre si vuol fare quest'operazione, mentre si ha l'intento ad una operazione economica, io credo che se bisogna voler il fine, debbasi nello stesso tempo non recare pregiudizio alla finanza pubblica.

Se realmente si vuole solo ricondurre a libertà questi beni, allora io dico: facilitate sulle condizioni dell'affrancamento. Io capirei perfettamente che a vece di avere raggugliato il capitale, come era nel primo progetto ministeriale, a 20 volte la rendita oltre il laudemio, si fosse detto che non si ragguglierebbe che a 15, 16 o 18 volte la rendita. Capirei egualmente che

ora; come ha proposto l'Ufficio Centrale, anzi che portare il capitale a 22 volte la rendita ivi compreso il laudemio, si fosse detto: non lo porteremo che a 16 o 18. Ma dal momento che si è già ammessa (e questo conviene ritenere) la base, il modo di calcolare il prezzo del riscatto, e che è già stabilito come vedesi all'art. 2, che questo prezzo è 22 volte la rendita del canone netto, non so se con questa premessa si potrebbe ancora discutere il punto, se dato il capitale si possa poi questo convertire in una rendita che non corrisponda al capitale debito.

Io avrei qualche dubbio che secondo gli usi costituzionali, una volta votato un articolo col quale si stabilisce la base, si possa poi con un altro articolo scambiarne lo scopo e distrurne gli effetti.

Comunque, io abbandono questa questione; e dico solo, che dal momento che è stabilito in base di pagare un capitale non si ha più che a discutere se sia ragionevole ed utile che questo capitale venga pagato in rendita o almeno con un favore.

L'onorevole Ministro delle Finanze accertando che questa non è propriamente un'operazione finanziaria ma un'operazione economica che deve avere un effetto avvenire, e non un effetto d'attualità, quantunque avesse proposto che il prezzo di riscatto fosse interamente pagabile con cartelle alla pari, e questa sua proposta sia stata respinta dall'Ufficio Centrale e dal Senato, ha tuttavia accettato la modificazione ora proposta da una parte dell'Ufficio Centrale la quale riduce a tre anni la facoltà di pagare in rendita; dunque a coloro che pagheranno durante i tre primi anni voi fate un'agevolezza immensa, perchè risparmieranno il 25, il 26 o il 27 0/0; ma coloro che si libereranno dopo i tre anni sino ai nove non riceveranno più compenso.

Agevolate larghissimamente per i tre primi anni e per li successivi non date più nulla.

Io capirei ancora che si potesse fare quest'agevolezza....

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore di Revel.... questa agevolezza, direi, da figlio di famiglia, quando le urgenze delle finanze fossero tali per cui importasse di ricevere al più presto un capitale; ma in questo caso le finanze non ricevono un capitale, ma soltanto una rendita la quale esse debbono poi nuovamente porre in vendita.

L'idea poi che la rendita sottratta alla circolazione migliori il corso della rendita medesima, è un'idea che non può essere tradotta in atto, perchè mentre da una mano voi ricevete dal censuario la rendita, dall'altra voi la rivendete, la riversate sul mercato. Sarebbe come uno che volesse togliere vino da un tino e poi lo riversasse nuovamente dentro; la questione si riduce ad una questione meccanica, non più questione nè finanziaria nè morale.

Evidentemente questo principio di migliorare il corso della rendita facendone far ricerca dai censuari per

liberarsi del loro debito è, ripeto, un'idea che assolutamente non può avere attuazione.

Il sig. Ministro però dice: lo scopo che abbiamo si è quello di fare entrare quelle popolazioni nella rendita, facendone loro con tale mezzo conoscere il vantaggio e quindi invogliandole di possederne.

Io ben comprenderei che potesse entrare nelle abitudini di quelle popolazioni l'uso di questa sorta di effetti pubblici, qualora si dovessero loro dare in pagamento, perchè in tal caso, ricevendoli, esse direbbero: questo mi fu dato in pagamento per tanto, mi frutta un tanto all'anno, potrò venderlo o ritenerlo, giusta le mie convenienze.

Ma non si tratta di ciò: si tratta solo dei censuari di prendero con una mano queste cartelle del Debito pubblico, per farle dall'altra ritornare alle finanze. Dunque lo scopo non è raggiunto; che anzi dirò che il più delle volte accadrà che il debitore censuario non conosca nemmeno le cartelle, e che più probabilmente avverrà che uomini d'affari si intromettano in questo e dicano: voi dovete riscattare, quanto dovete pagare? Tanto: Ebbene io vi prenderò le cartelle, ve le darò a tanto e vi libero; e allora saranno ancora degli imbrogliatori che profitteranno a vece dei censuari medesimi.

In questo movimento di cartelle io non ci vedo altro che un impaccio per i poveri censuari che dovranno passare per le mani altrui.

Capisco però che essendo cosa di utilità pubblica che il riscatto di queste terre abbia luogo il più presto possibile, sia conveniente che i debitori censuari abbiano un incentivo per liberarsi più presto, ed è perciò ch'io annuisco alla proposta dell'onorevole Senatore Palorapa, dalla quale non mi sono scostato, se non in quanto che ha l'inconveniente di trattare egualmente colui che arriva il primo, come chi arriva il secondo, ed il terzo.

Io so che nella vigua del Signore anche chi arriva l'ultimo è ben accolto come il primo, ma a questo mondo le cose non vanno così, ed in conseguenza io, a colui che arriva il primo, che è più sollecito a render libere le terre di cui usufruisce, e col metterle in commercio rende un servizio alla società, propongo un abbuono del 15 p. 0/0, se riscatta nel primo anno, del 10 p. 0/0 se nel secondo e del cinque se nel terzo; e non sarei neppure alieno di migliorare ancora queste condizioni, quantunque io le consideri già molto larghe; ma non trovo per nulla giusto, che anzi ravviso esagerata la facilità di pagare con rendita durante indistintamente i tre primi anni, e di non concedere niente per gli anni successivi.

Bisogna poi non dimenticare mai che queste rendite si tolgono dal commercio da una mano per riporvele coll'altra, e che da ciò ne nasce un fatto economico finanziario di qualche importanza, l'influenza cioè che può avere sul corso della rendita la circostanza che il Governo venda col mezzo di agenti di cambio le rendite dello Stato.

Io ammetto che il Governo possa far compra di rendite alla spicciolata, ma non vendite. Il mezzo di pagamento del prezzo del riscatto con rendita sarebbe giustificato ed ammissibile quando questa si dovesse ammortizzare, ma costringere i censuari a procurarsela per consegnarla alle finanze che la rivenderebbero tosto, ciò, secondo me, frutterebbe agli agenti di cambio od a que' tali imbroglianti, e coloro che ci starebbero di mezzo, sarebbero quei poveri, non so se contadini, o con qual altro nome chiamarli, che, ignari di questa disposizione, si fideranno e saranno da costoro manomessi, non verranno a sentirne vantaggio di sorta, ed in definitiva il danno ricadrà sulla pubblica finanza.

Se il pagamento in rendita lo si considera come un favore che si vuol fatto per diminuire la quantità della somma cui si liquida il debito in capitale, allora non si deve limitare solo ai primi anni, giacchè il far sì che costoro soltanto godano d'un beneficio, forse del 30 p. 0/0 sarebbe secondo me uno sconcio che non potrei ammettere: del resto in massima io mi accosto all'opinione dell'onorevole Senatore Paleocapa, il quale spero vorrà anch'egli accostarsi un po' alla mia idea.

**Presidente.** Interrogo il Senato per sapere se appoggia l'emendamento del Senatore di Revel.

Chi lo appoggia sorga.

(Appoggiato.)

Senatore Gallotti. Domando la parola.

**Presidente.** La parola spetta ora al Senatore Arnulfo, ed a suo tempo l'avrà il Senatore Gallotti.

Senatore Arnulfo. Io sono lieto che l'onorevole Ministro delle finanze abbia in parte accettate le osservazioni da me fatte ieri; siccome però non le accolse completamente, io aggiungerò qualche breve considerazione per vedere se potrà riuscire a far accogliere anche la parte che non fu accettata.

Egli disse: che se è vero che le vendite che si faranno, essendo pagate con rendite del Debito pubblico, le finanze dovranno rivenderle, non è però egualmente vero che la rivendita che queste dovranno fare delle medesime, debba essere contemporanea, e ciò può darsi. Ripeto però quanto dissi ieri, che ciò vi sarebbe stato un giro puro e materiale, vale a dire, dai privati alle finanze, e dalle finanze alla piazza; in quanto che l'onorevole Ministro di agricoltura e commercio aveva detto, che non era un male che venissero delle rendite a mani delle finanze, quando queste si trovassero in istrettezze; ed è appunto per questo che io dissi che se le finanze fossero in istrettezze la vendita sarebbe contemporanea: ma indipendentemente da ciò che le finanze possano o non vendere immediatamente le cedole che riceveranno, non è però men vero che quando la stessa quantità di cedole venga posta sulla piazza, qualunque sia l'epoca, produrrà lo stesso effetto diminuendone il valore sulla piazza eguale all'aumento ottenuto quando se ne fece l'acquisto; cosicchè qualunque non fosse contemporanea l'operazione, locchè

è molto dubbio, la conseguenza sarebbe ad un dipresso la stessa.

L'onorevole Ministro delle Finanze addusse una delle ragioni per le quali esso crede vantaggioso che il pagamento si faccia in rendite del Debito pubblico, ed è di far apprezzare le rendite del Debito pubblico nelle provincie meridionali, di far che le medesime vengano, come dicono i francesi in termine di banca, *classées*.

A questo riguardo debbo far presente che se le rendite passeranno dalla borsa alle mani dei debitori per mezzo di quei certi individui di cui faceva cenno l'onorevole Senatore Di Revel, coll'unico scopo di tosto farle passare alle finanze, io dubiterei che il desiderio e lo scopo che si propone il signor Ministro possano essere raggiunti.

Le rendite si ritengono *classées*, non quando i privati le comprano come una merce da rimettere immediatamente ad altri, perchè hanno l'obbligo di comprarle e rimetterle, ma quando le comprano perchè ne conoscono il valore e l'importanza di ritenerle.

Queste brevi osservazioni mi concilieranno, spero, dal sig. Ministro un riguardo per le ragioni che ho addotte ieri.

Risponderò ora due parole eziandio all'onorevole mio amico e collega Senatore Vacca.

Esso disse che io mi sono preoccupato della condizione dei debitori.

È veramente ieri io sostenni che poteva, la condizione di pagare in rendita, essere pregiudizievole alle finanze e che poteva altresì diventare dannosa ai debitori.

Ma allorchè pronunziai quelle parole, l'emendamento dell'onorevole signor Ministro delle Finanze, che rende facoltativo tale pagamento ai debitori, non era ancora stato presentato; allora io era in tema della proposta ministeriale di cui all'articolo 2, al quale l'onorevole Ministro di agricoltura e commercio si era richiamato nel suo discorso.

L'articolo 2 dice: i censuari *cederanno* allo Stato una rendita inscritta al 5 per cento sul Libro del Debito Pubblico, vale a dire non c'era altro mezzo di pagamento che quello in cartelle del Debito Pubblico.

A fronte dell'aggiunta proposta in questa seduta dal Ministro delle Finanze, tale modo di pagamento rimanendo facoltativo, convengo che ove fosse adottato, il pregiudizio dei debitori di cui io ieri mi preoccupava, non potrebbe più verificarsi.

Ma in allora questo pregiudizio sussisterebbe compiutamente nelle finanze, ed è questa una ragione di più per cui io sostengo che l'aggiunta del Ministro delle Finanze non debba ammettersi, poichè le finanze sarebbero quelle che avrebbero a sottostare al pregiudizio, nel caso che la rendita venisse a discendere, e non lo sopporterebbero ove si adottasse un'altra via, giacchè evidentemente i censuari si prevarranno del mezzo di pagare con cartelle del Debito Pubblico tanto più presto, quanto più queste saranno basse di prezzo.

Premesse queste osservazioni ricorderò al Senato come io abbia riconosciuto e sia stato concorde coi membri dell'Ufficio Centrale per evincolare questi beni, sia per i vantaggi economici, sia per i vantaggi finanziari che ne ridonderebbero, ma che quanto ai vantaggi finanziari era ed è mio scopo che sieno conosciuti, che siano positivi, che siano certi. Ed aggiungo che se si vogliono fare facilitazioni si facciano, ma evidenti, ma positive, non dipendenti dal caso.

Ripeto, io ho aderito sempre a tali facilitazioni (ed i miei colleghi dell'Ufficio Centrale me ne renderanno giustizia) sia allorchando si volle accreditare un più lungo termine per pagare, sia allorchando si escludero i primi due anni dei 12, nel corso dei quali difficilmente i possessori dei beni avrebbero potuto aver mezzo di pagare il debito; insomma io acconsentii a tutte le facilitazioni che si proponevano al riguardo.

Consequente a me medesimo io debbo quindi acconsentire che si facciano facilitazioni, ma che queste siano, certe e positive. Epperò, mentre persisto ad oppormi all'accettazione dell'aggiunta proposta dall'onorevole Ministro delle Finanze, io in'acosto io massima a quella dell'onorevole Paleocapa, modificata dall'onorevole conte Di Revel.

Accetto però di preferenza quella del conte Di Revel, perchè contiene in sé la massima dell'aggiunta Paleocapa, e rende positiva la facilitazione, o meglio, il sacrificio che fanno le finanze motivato da giuste cause. Mi accosto tanto più alla proposta del conte Di Revel, in quanto che essa soddisfa a quel desiderio che si ha di ottenere, più presto che si possa, liquidato questo affare. L'aggiunta del Senatore Di Revel fa sì che ci sia il massimo interesse per i possessori di pagare piuttosto nel primo che nel secondo, piuttosto nel secondo che nel terzo anno, perchè pagando nel primo ottengono un beneficio del 15 0,0; pagando nel secondo il beneficio non è più che del 10 0,0, pagando nel terzo non sarebbe più che del 5 0,0.

Io quindi accetto l'aggiunta del conte Di Revel.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Farina.

Senatore Farina. L'onorevole Ministro esordiva il suo discorso dicendo che lo scopo di questa legge era quello di creare dei proprietari. È egli vero che questo sia lo scopo? Evidentemente no, mentre i censuari attuali sono utilisti e proprietari. Dunque i proprietari esistono, e non si tratta di crearli. Se il Ministro avesse detto che obbligando questi proprietari a dar fuori un denaro che non hanno, e che attese le misere condizioni di cui faceva cenno il Senatore Vacca, saranno obbligati a vendere la loro proprietà per riscattarla, obbligati a vendere che la legge voleva a cambiare i proprietari, ma non certo a crearli, perchè fino da oggi i censuari sono veri proprietari utili e conseguentemente non hanno bisogno nuovamente di divenirli.

In secondo luogo si è dibattuto lungamente sulla circostanza che già essendo votato il primo articolo, non

si dovesse ritornare sulla questione della coazione del riscatto. Ma in verità, sono quelli che non vogliono cambiare il votato, o sono quelli che lo vogliono cambiare, che tornano su questa discussione? L'articolo 1 votato era in termini assoluti. Chi viene ora a dirci: bisogna che torniamo sul votato, che diminuiamo il corrispettivo, perchè costringiamo i censuari al riscatto?

Sono quelli che propongono il pagamento in rendite dello Stato; perchè sono essi che vogliono diminuire il corrispettivo, e sono essi che ritornano su quella questione, dalla quale poi non vogliono che prendano argomento per combatterli i loro avversari. Ora se la cosa è già votata invariabilmente, tenetela dunque nei termini nei quali è votata; e non proponete un emendamento che diminuire il corrispettivo. Dunque non siamo noi che ritorniamo sulla votazione, ma sono quelli che propongono un corrispettivo minore di quello che era stabilito in principio.

L'onorevole Ministro soggiunge che la rendita quando il Governo la rimetterà in circolazione non farà diminuire il corso, perchè il Governo sceglierà il momento opportuno per fare ciò.

Ma per potere attendere questo momento di prosperità finanziaria, bisognerebbe potersi astenere dai continui prestiti che andiamo facendo, senza ciò non facciamo illusioni, quando avremo bisogno di danaro, sia che emettiamo rendita nuova, sia che rimettiamo in circolazione quella già emessa, noi sempre caccieremo sul mercato una massa di valori, e produrremo un ribasso, qualunque sia il titolo di questa rendita, sia di rendita nuova o di rendita vecchia.

Per conseguenza l'obbiezione colla quale egli si è schermito dagli inconvenienti di dover rimettere la rendita stessa in circolazione non sussiste.

Del resto la maggiore censura della legge la fate voi stessi che proponete di diminuire il corrispettivo del riscatto, pel motivo che il riscatto è già una condizione onerosa per i proprietari; e permetteteci di dirvi, che dachè avete uno scopo non finanziario, ma economico, qualunque legge coattiva è diametralmente opposta allo sviluppo economico che ci dite di voler promuovere.

Infatti se i censuari attuali sono miserabili, come ce li ha dipinti il Senatore Vacca, è evidente che per pagare una somma essi debbono o mutuare a condizioni onerosissime, appunto pella difficoltà loro di trovare danaro, per la triste condizione di finanze in cui si trovano o debbono vendere la loro proprietà per poter mettere insieme una somma sufficiente per riscattarla dal canone che debbono pagare al Governo.

Dunque non è vero che si migliori la loro condizione, non è vero che si promuova la prosperità industriale e quella del suolo; si peggiorano tutte e due perchè si mette il debitore in condizione di dovere far fronte ad una spesa per la quale non ha il capitale, e conseguentemente avremo uno spuntamento della proprietà prima, poi forse verrà dopo il miglioramento della medesima,

ma per il momento avremo una perturbazione economica, pericolosa nelle attuali condizioni politiche e nessun miglioramento di proprietà; e coloro che vengono a proporre leggi coattive per promuovere miglioramenti economici, coloro hanno principii economici cui io non desidererò di associarmi mai.

Io non posso conseguentemente accettare questa legge perchè dal momento che mi si presenti, non come una legge finanziaria come l'avevo considerata quando si è votato il primo articolo, ma come una legge economica, io dico che la coazione è pessimo principio di economia, non posso acconodarvi ad esso, e voterò contro la medesima.

Quando poi questo articolo non fosse respinto, accetterei per minor male l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Di Revel come quello che si accosta meno, in fondo, dalle mie idee che considerano questa come una legge meramente finanziaria.

**Presidente.** La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

**Senatore Vigilani, relatore.** Essendosi fatte alcune proposte, è intenzione dell'Ufficio Centrale di lasciare parlare anzitutto l'onorevole Ministro delle finanze per conoscere anche la sua opinione, o poter così più compiutamente deliberare sopra la scelta a farsi.

**Ministro delle finanze.** Io avevo chiesto di parlare, ma mi riservo di prendere la parola alla fine, anche perchè i termini della questione sono stati sensibilmente alterati.

**Senatore Gallotti.** Io avevo anche domandato la parola.

**Presidente.** Avverto il Senato che vi è un emendamento stato trasmesso al banco della presidenza dal Senatore Plezza; io ne darò lettura quando avranno parlato gli oratori iscritti che sono i Senatori Vigilani, Scialoja, Gallotti e dopo di essi avrà la parola il Senatore Plezza.

La parola è ora al Senatore Vigilani.

**Senatore Vigilani, relatore.** Vi rinuncio per ora, ed aspetterò che tutti gli oratori abbiano parlato sulle diverse proposte, acciocchè possa l'Ufficio Centrale per mezzo mio esporre il suo parere sulle medesime.

**Presidente.** Ha la parola il signor Senatore Scialoja.

**Senatore Scialoja.** Farò qualche brevissima osservazione sulle cose dette dai tre Senatori Farina, Di Revel ed Arnolfo.

L'onorevole Senatore Farina diceva, che coloro i quali propongono emendamenti all'articolo 4, ritornano sulle cose già votate. Veramente a me pare che ciò non sia.

Noi abbiamo coll'art. 1 proclamato il principio che al 1° gennaio 1864 i censuari del Tavoliere di Puglia sono convertiti in proprietari. Coll'art. 2 abbiamo stabilito il metodo secondo il quale dovrà il canone essere convertito in capitale.

Ma il modo del pagamento del debito che da questa conversione risulta, è precisamente stabilito dall'art. 4.

Ora, se si debba pagare in danaro o in rendita; se si debba pagare in una volta o a rate; se in alcuni casi si possa pagare in rendita ed in altri non; tutti questi sono modi di pagamento ed è naturale che si possano proporre come emendamento all'art. 4.

Un'altra osservazione semplicissima e di fatto io voleva contrapporre all'affermazione del nostro collega che, cioè i censuari del Tavoliere di Puglia già sono proprietari.

Se realmente i censuari del Tavoliere di Puglia fossero come tutti gli altri censuari, se avessero una parte del dominio, il dominio utile, intendo che potrebbero dirsi, sotto un certo rispetto, proprietari, nel senso lato della parola, perchè sarebbero *condomini*; ma da ciò che l'onorevole nostro collega ha detto, mi avveggo che non ha cognizioni speciali delle cose del Tavoliere di Puglia poichè altrimenti avrebbe saputo, come sappiamo noi altri nati in quelle provincie (che certo non è questo un punto di scienza generale), che i censuari del Tavoliere di Puglia sono qualche cosa di molto diverso da tutti gli altri censuari. Ed è questa diversità congiunta ad altre speciali ragioni, che giustifica l'art. 1 da noi già votato, il quale altrimenti non avrebbe nessun fondamento giuridico.

I censuari del Tavoliere di Puglia non possono coltivare se non una sola quinta parte delle terre censite; i censuari del Tavoliere di Puglia sono costretti a mantenere una *mezzana* nel centro di certe parti coltivate, cioè una porzione di terra incolta; i censuari del Tavoliere di Puglia non possono alienare il dominio diretto senza il permesso speciale del Governo, anzi di un incaricato del Governo; i censuari del Tavoliere di Puglia non possono, neppure col permesso del Governo, trasferire il dominio utile parziale, se non quando è maggiore di un *carro*, che è pure una misura considerevole di terreno.

Vede dunque il Senato che qui non si tratta di quei censuari che potrebbero sotto un certo rispetto dirsi veri condomini, e quasi parziali proprietari. Si tratta di censuari posti in condizioni eccezionali, i quali non posseggono solo alcune terre in alcune provincie, ma quasi un'intera provincia, quale è la Capitanata e una parte cospicua di due altre provincie, la Basilicata e la Terra di Bari, oltre la parte minore che trovasi in terra di Otranto.

In queste provincie e specialmente nella Capitanata questa legge produrrà una vera rivoluzione sociale: ed io prego il Senato di fermarsi su questa mia parola, perchè questa legge veramente ha un'importanza di gran lunga maggiore di quella che potesse avere una legge di vendita dei beni demaniali, per fine puramente finanziario.

La Capitanata giace quasi tutta sul Tavoliere di Puglia: in essa la proprietà privata è una eccezione.

Si tratta adunque di convertire i possedimenti che sono quasi tutti vincolati in quella provincia; le terre censite ed in gran parte addette alla pastorizia, in una

vera e libera proprietà. Si tratta di far passare quella provincia da uno stato sociale ad un altro.

È dunque questa legge di tanta importanza, ed è così alto lo scopo a cui mira, che a me sembra superiore ai piccoli riguardi amministrativi e finanziari, sui quali si è forse soverchiamente insistito.

Se l'articolo 1 già approvato dal Senato dichiara che i censi del Tavoliere sono convertiti di diritto in proprietà, è però forza non proprietari ad abbandonare la loro proprietà, per causa d'utilità pubblica, come nella espropriazione forzata, bensì gente che possiede quei vasti terreni sotto forma di censi straordinariamente vincolati, a diventare liberi proprietari, se quest'articolo considerato per se medesimo ed astrattamente ripugna ai principii economici, esso riesce utile in pratica, conveniente e giusto, perchè risponde allo stato eccezionale sul quale abbiamo a provvedere.

Quei poveri censuari, e dico poveri non perchè rozzi e miserabili come ho udito dire, ma poveri perchè la legge li mise in condizione di non potere esercitare il diritto di proprietà su poteri che formano intere provincie, le quali sarebbero altrimenti diventate sede di civili popolazioni; quei censuari talvolta ricchi come sono tutti gli Abruzzesi possessori d'armenti, come sono pure i Montmorency e Fuentes che tra gli altri possiedono censi sul Tavoliere di Puglia, quei poveri censuari, ripeto, ricchi o miseri che sieno, hanno veduto nel corso di molti secoli una serie infinita di leggi succedersi le une alle altre, le più recenti spesso modificare essenzialmente le più antiche; ma tutte perpetuare uno stato artefatto e nocevole al naturale sviluppo economico di quelle contrade: rammentano che fu fatta facoltà ai censuari di affrancarsi nel 1807, e che ciò non ostante le loro terre che essi ebbero la speranza di vedere liberate, caddero un'altra volta sotto i vincoli dai quali ora noi li vogliamo liberare. In breve quei censuari hanno dinanzi alla mente la rimembranza di tante fasi legislative, che per ispirar loro la piena fiducia nella proprietà che vanno ad acquistare, l'Ufficio Centrale ha creduto, e secondo me con ragione, che la legge dovesse dichiarare come già acquistata di diritto dai censuari, al primo di gennaio 1864, la piena, assoluta e libera proprietà delle terre loro censite.

Ma la certezza in essi non sarà intera, o Signori, sino a che non avranno pagato il prezzo, che è il corrispettivo di questa liberazione. Allora solo il diritto annunziato diventerà un fatto consumato.

Durante 12 anni, fino a che il prezzo non sarebbe pagato, secondo il progetto dell'Ufficio Centrale, essi non avrebbero la certezza nell'avvenire, ed è la certezza nell'avvenire, o Signori, che feconda la terra; è la certezza nell'avvenire, che è uno dei principali sproni perchè l'agricoltura progredisca: la condizione per cui la proprietà diventa strumento di civiltà, ed introdotta in quelle vaste tenute darà origine ad un mutamento sociale dal quale si raccoglieranno preziosi frutti economici al tempo stesso e politici.

Epperò io diceva, o Signori, che a coloro i quali, col primo di gennaio, noi facciamo proprietari di diritto, bisogna offerire allettamenti efficaci, perchè possano nel più breve termine possibile convertirsi in proprietari di fatto; e non abbiano più a temere nè accantonamenti, nè pentimenti, nè mutamenti di sorta.

Appoggio quindi il concetto principale dell'emendamento del Ministro delle finanze, proponendomi soltanto di presentare un sotto-emendamento, che abbrevii il termine dei tre anni: appunto perchè possa meglio rispondere al mio intento che è quello di giungere nel più breve tempo possibile a cambiare in fatto la proprietà del Tavoliere che proclamiamo in diritto.

Quanto all'emendamento del signor Senatore Di Revel appoggiato dai signori Senatori Arnulfo e Farina io osservo, che si propone uno scopo che non raggiungerebbe.

Egli dice: « Io vorrei concedere un compenso graduale; maggiore a chi compie prima il pagamento, minore a chi lo va compiendo dopo, purchè però lo compia nei tre anni: dopo i tre anni, io non intendo dare vantaggio alcuno a chi paga secondo le norme stabilite dall'Ufficio Centrale. Fo questo per allettare i più a pagare prima, per allettare tutti a pagare nei tre anni. Lo fo perchè il sistema da voi proposto di pagare in rendita, stabilirebbe una grande disuguaglianza tra coloro che vorrebbero ad approfittare di questa facoltà e coloro i quali non potendolo o non volendolo dovrebbero pagare secondo le norme stabilite dall'Ufficio Centrale. »

Signori, mi pare, che queste considerazioni, che prese astrattamente hanno una grande apparenza di giustizia, mancano di fondamento in fatto; perciocchè qual è il sistema proposto dall'Ufficio Centrale?

L'Ufficio Centrale propone il pagamento del debito liquidato in 12 anni: esso vorrebbe che pel primo biennio fosse conceduta la facoltà di pagare il solo canone convertito in interesse; il che vale quanto pagare sul debito liquidato il 4 1/2 per cento; vorrebbe inoltre che il Governo non potesse costringere al pagamento se non quando per tre anni di continuo non si fosse pagata alcuna rata annuale, la prima delle quali, non minore del decimo, può cominciare dopo il primo biennio.

Dunque l'Ufficio Centrale offrirebbe a tutti il vantaggio di cominciare a pagare dopo i cinque anni.

Ora, o Signori, se si può cominciare dopo cinque anni, cattivo massaio sarebbe colui che cominciasse a pagare sin dal primo, poichè potendo per due anni contribuire al Governo il 4 1/2 per cento sul suo debito, e potendo per tre altri anni pagare il cinque, egli nei cinque anni impiegherà il suo denaro nell'acquisto di certi valori, che sono in commercio e che tutti conosciamo, da quali caverebbe facilmente il sette per cento.

Egli quindi per i primi due anni guadagnerebbe la differenza tra il 7 0/10 ed il 4 1/2; e per gli altri tre

anni guadagnerebbe il 2 per cento, il che significa, che dentro i cinque anni guadagnerebbe, coll'interesse composto, più del 12 per cento del suo debito principale.

Dunque, secondo le norme stabilite dall'Ufficio Centrale, si concederebbe a tutti i censuari che han danaro, e ve ne son molti, la opportunità di guadagnare il 12 per cento, quando, liquidato il loro debito, lascino trascorrere cinque anni prima di cominciare a pagare.

Ora se si offre l'opportunità di guadagnare il 12 per cento a chi paga il più tardi che può, colla giunta degli altri guadagni che trarrebbe dal pagamento a rate annuali; quando il signor conte Di Revel offre invece a chi paga nel primo anno il vantaggio del 15 per 0/0, egli in realtà non egli offre altro che la possibilità di un beneficio rappresentato dalla differenza tra il 15 ed il 12, cioè un beneficio del 3 per 0/0; che non comprenderebbe neppure il vantaggio del pagamento a rate, a cui dianzi accennavo. Già s'intende che il beneficio del 10 a chi pagasse nel secondo anno, e quello del 5 a chi pagasse nel terzo, rimarrebbero assolutamente senza effetto.

Questa osservazione di fatto che io sottometto al Senato, risponde anche all'altra obiezione che fa al sistema delle rendite, il Senatore Di Revel; quando dice: « Io non voglio mettere una grandissima disparità tra coloro ai quali offerite dal 27 al 30 per cento di guadagno, collo abilitarli a pagarci in rendite, e gli altri che non potendoci ora pagare in rendite, dovrebbero più tardi pagarci in danaro: » poichè avendo testè dimostrato che coloro i quali volessero seguire il metodo proposto dall'Ufficio Centrale potrebbero guadagnare il 12 per cento, ne risulta che veramente a coloro i quali pagassero subito sarebbe concesso uno speciale beneficio, rappresentato soltanto dalla differenza tra il 27 ed il 12 per cento: val quanto dire quel 15 per cento che l'onorevole conte Di Revel vorrebbe concedere a coloro che pagassero nel primo anno. Se dunque, siccome io penso, l'egregio Senatore Di Revel aveva l'intenzione di promettere a' più solleciti pagatori il 15 per cento di vantaggio rispetto a' meno solleciti, ne segue che, potendo costoro risparmiare almeno il 12 per cento sul montare del loro debito, agli altri dovrebbe offerire l'opportunità di guadagnare il 15 più il 12 per cento; cioè almeno il 27 per cento; cifra che presso a poco rappresenta la differenza tra il valore nominale ed il valore corrente oggi della nostra rendita pubblica.

Il Senatore Di Revel col suo emendamento intendeva restringere i maggiori vantaggi a coloro che soddisfacessero il debito loro nel primo anno.

Su questo punto io mi avvicino alla sua opinione. Io vorrei accorciare d'uno o due anni il termine proposto dal signor Ministro: perciocchè per quanto questo tempo più si diminuisce, altrettanto più facilmente si consegue quel fine economico-sociale al quale io accennava, ed il fine amministrativo che si propone il Ministero,

quello cioè di far cessare un'amministrazione relativamente costosa, e che io credo importi un cento mila franchi all'anno. Queste osservazioni di fatto ho voluto sottomettere al Senato perchè possa averle presenti nella più ampia discussione che sarà per farsi sopra i vari emendamenti proposti.

**Presidente.** La parola è al signor Senatore Gallotti.

**Senatore Gallotti.** Signori: io dirò poche parole, poichè molto difficilmente potrei aggiungere argomenti a quanto si disse dottamente da altri, ed alle cose ottimamente dette dal Senatore Scialoja. Io non dirò una parola sola sopra quel mutamento che io credeva necessario a farsi, perchè una legge utile per se stessa non fosse nè ingiusta, nè dannosa alle finanze, nè causa di quel grande spostamento industriale che ne verrà indito: queste parole sarebbero inutili perchè già è votato il primo articolo. Io certamente non posso non applaudire a ciò che il Senatore Paleocapa ha detto, parole che furon certamente conseguenza della mitezza e bontà dell'animo suo; io non dimando favori per i padroni delle terre del Tavoliere di Puglia, dimando giustizia, dimando che essi siano trattati come si tratta ogni uomo cui non si vuol togliere quello che è suo.

Se il Ministero, se il Senato si credono in diritto di dire a coloro che posseggono terre nel Tavoliere di Puglia: voi dovete indispensabilmente affrancare i vostri canoni, io non so con qual ragione possano pure dir loro che ogni 5 franchi di rendita debbono essere affrancati per 100 franchi, mentre 5 franchi di rendita ora non sono rappresentati punto da 100, nè in Italia dove la rendita iscritta va al 72 0/0, crederei che lo siano neppure rappresentati nella maggior parte degli Stati d'Europa, dove l'immenso numero d'intraprese che si fanno pel crescere dell'industria, fa sì che l'utile di ogni capitale diventa ogni giorno maggiore.

Che cosa si domanda dai censuari? Si domanda che nel momento in cui essi debbono dissodare le loro terre, siano spogliati di quel poco capitale che forse posseggono, e lo siano pagando 100 per ogni 5 di rendita.

Io domando, o Signori, che essi sieno obbligati ad affrancare i loro canoni, poichè così è stato deliberato e non intendo chieder per loro alcun favore, ma voglio che ad ogni 5 franchi di canone si dia quel giusto valore che merita, valore che certamente è assai minore del 100, ed allora metterò da un lato la questione se i pagamenti debbano farsi per cartelle, rendita o in altro modo. Molte cose ho udite dottamente dire intorno alle affrancazioni per cartelle di rendita, ma francamente non saprei intendere quale sia la ragione per cui tanto si teme che ribassi la rendita, e dai censuari ne sia comprata una grande quantità per affrancare i loro canoni; nè verrà sì gran danno alla finanza, questo anzi sarà un mezzo per non farla molto ribassare.

Sia pur vero che Italia debba nei tempi avvenire fare altri debiti, qual danno le verrà dalla facoltà data ai censuari di pagare in cartelle di rendita? È pur pos-

sibile che per nuovi debiti che si faranno la rendita non ribassi come è ora accaduto.

Ma accade pure questo ribasso di rendita, accadrà pure che il gran numero di coloro che ne compreranno per affrancare i loro canoni, ne impedirà il celere ribasso.

Io chiedo giustizia e non favori, non formulerò altri argomenti perchè quando si chiede solo giustizia ai miei onorevoli colleghi, non si deve dire altra cosa.

In altro caso direi come quegli infelici popoli siano bersagliati dal brigantaggio; direi come in questo momento essi provano i danni di tanti mutamenti e non quei vantaggi che forse un dì ne verranno; parlerei delle scissure politiche che colà sono, e delle loro tristi conseguenze, queste cose sono inutili a dire, perchè parlo a gente che vuole giustizia, e per dignità di quei popoli io non domando grazie. Epperò io credo che i miei colleghi mai non vorranno che i censuari del Tavoliere di Puglia per affrancare i loro canoni siano obbligati a pagar 100 per ogni 5 di rendita, perchè questo sarebbe come impor loro un nuovo balzello.

Signori, mi permettano poche altre parole; tutte queste cose che si propongono, si propongono dicendo di volere il bene di quei popoli. Io so che vi sono contrade nel mondo dove sono uomini i quali credono dar prova del loro amore alle donne loro per colpi di bastone che loro danno; non vorrei che questo si potesse dire per quelle infelici provincie.

**Presidente.** Riungano iscritti ancora tre altri oratori, il Senatore Palocapa, il Senatore Plezza e il Senatore Di Revel. Dopo parlerebbe il Ministro delle Finanze, ma l'ora è tarda ed il Senato non è più in nu-

mero; conseguentemente propongo al Senato di radunarsi domani....

**Senatore Alfieri.** Converrebbe sapere almeno come è concepito l'emendamento del signor Plezza.

**Presidente.** Allora bisognerebbe anche dare la parola al Senatore Plezza per svilupparlo.

**Molti Senatori.** Si legga intanto.

**Presidente.** L'emendamento del Senatore Plezza di cui si desidera da alcuni Senatori la lettura è il seguente:

« Il pagamento dovrà essere fatto entro tre anni dalla pubblicazione della legge quando il censuario non elegga di estinguere il suo debito per ammortizzazione non inferiore però alla ragione dell'annuo 1 0/0.

« Chi pagherà nei primi tre anni godrà dei favori proposti nell'emendamento che precede.

« Sarà sempre lecito a chi ha prescelto l'ammortizzazione di accorciare il periodo, versando somme in acconto non inferiori ad un decimo del capitale totale. »

Questo è l'emendamento del Senatore Plezza; ma siccome il Senato non è più in numero, non si può provocare un voto sul medesimo, quindi prego il Senato di radunarsi domani anche un po' più presto alle ore due precise, se è possibile, per la continuazione della discussione di questo progetto di legge e delle altre materie portate all'ordine del giorno come l'affare del Senatore di Sant'Elia.

**Senatore Farina.** Io domando che si facciano stampare tutti gli emendamenti proposti e si distribuiscano

**Presidente.** Si faranno stampare e saranno distribuiti domani per tempo ai signori Senatori.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4.)